



COMUNE DI ERCHIE
Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO T.A.R.I.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 27 del 03/07/2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto.....	pag.	3
Art. 2 - Presupposto, soggetto attivo e soggetti passivi	»	4
Art. 3 - Multiproprietà e centri commerciali.....	»	5
Art. 4 - Locali e aree scoperte esclusi dalla tassa.....	»	6
Art. 5 - Base imponibile della tassa	»	6

TITOLO II - TARIFFA

Art. 6 - Determinazione della tariffa	»	8
Art. 7 - Copertura dei costi del servizio	»	9
Art. 8 - Piano finanziario	»	9
Art. 9 - Articolazione della tariffa: utenze domestiche.....	»	9
Art. 10 - Articolazione della tariffa: utenze non domestiche.....	»	10
Art. 11 - Obbligazione tributaria	»	11

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 12 - Riduzione per zone non servite	»	11
Art. 13 - Riduzioni a favore utenze non domestiche per avvio a riciclo.	»	12
Art. 14 - Riduzioni per i pensionati AIRE.....	»	12
Art. 15 - Altre riduzioni ed esenzioni	»	13
Art. 16 - Mancato svolgimento del servizio.....	»	13
Art. 17 - Cumulo riduzioni	»	13
Art. 18 - TARI giornaliera	»	13
Art. 19 - Tributo provinciale	»	14

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 20 - Dichiarazione.....	»	14
Art. 21 - Riscossione.....	»	15
Art. 22 - Funzionario responsabile del tributo.....	»	16

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 23 - Verifiche e accertamenti	»	16
Art. 24 - Accertamento con adesione	»	17
Art. 25 - Rimborsi.....	»	17
Art. 26 - Sanzioni.....	»	17
Art. 27 - Ravvedimento.....	»	18
Art. 28 - Interessi.....	»	18

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 29 - Riscossione coattiva.....	»	18
Art. 30 - Contenzioso.....	»	19
Art. 31 - Interpello.....	»	19

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Norma di rinvio.....	»	19
Art. 33 - Entrata in vigore	»	20

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.
3. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
4. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, co. 1, D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152, e s.m.i., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. Ai sensi dell'art. 184, co. 2, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
6. Ai sensi dell'art. 184, co. 3, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti rivenienti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
7. Ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali commerciali, di servizi e da attività sanitarie:

- a) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - c) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - d) accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - e) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - f) paglia e prodotti di paglia;
 - g) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - h) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - i) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - j) feltri e tessuti non tessuti;
 - k) pelle e simil-pelle;
 - l) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - m) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - n) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
 - o) imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - p) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - q) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - r) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - s) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
 - t) nastri abrasivi;
 - u) cavi e materiale elettrico in genere;
 - v) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - w) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - x) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - y) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - z) accessori per l'informatica.
- 8.** I rifiuti elencati al precedente comma 7 e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 kg/mq.
- 9.** Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata.

Art. 2

Presupposto, soggetto attivo e soggetti passivi

- 1.** Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali, comunque denominati, esistenti in costruzioni di qualsiasi genere stabilmente infissi al suolo

o nel suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno, o di aree scoperte, a prescindere dalla loro destinazione, escluse quelle aventi natura pertinenziale o accessoria a locali tassabili, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono:

- a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dall'assenza di atti autorizzativi).

3. La presenza di arredo, e/o impianti e/o attrezzature, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

5. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

6. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

7. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

8. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, legata, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede come soggetto passivo il detentore per tutta la durata del rapporto.

9. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 3

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti

o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- a) sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse o retraibili, ascensori o montacarichi, per l'intera superficie;
- b) fabbricati danneggiati, non agibili/abitabili, anche a seguito di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, limitatamente al periodo di inagibilità/inabitabilità che, in caso di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, non potrà essere superiore alla data riportata nelle certificazioni di fine lavori; tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- d) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati; l'esclusione non è valida per i garage e le autorimesse per le quali l'assenza di utenze attive non costituisce presupposto di non assoggettabilità al tributo;
- e) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'eventuale impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'entrata ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e di autolavaggio;
- g) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;
- h) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- i) superfici coperte di altezza inferiore o uguale a 1,5 metri.

2. Ai fini della mancata applicazione del tributo sui locali e aree di cui al comma precedente, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione iniziale o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione, gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegare idonea documentazione tale da permettere all'ufficio la verifica di quanto dichiarato.

Art. 5

Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, co. 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
 - b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.
2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000, o mediante PEC.
 3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
 4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.
 5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 6. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Categoria di attività	% di riduzione
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI, VETRERIE, SERIGRAFIE, MARMERIE	30%
ATTIVITA' DI MARMISTA E LAVORAZIONI SIMILARI (solo area scoperta)	30%
IMPIANTI DI RECUPERO DI INERTI (solo area scoperta)	80%
MAGAZZINI PER DEPOSITO DI MERCI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	10%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO, GOMMISTI, CARROZZIERI, RIPARAZIONI VEICOLI	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione di rifiuti)	10%
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE	20%
VERNICIATURA, GALVANOTECNICI, FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA, IDRAULICO, ELETTRICISTA	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI, LABORATORI DI ANALISI, FOTOGRAFICI, RADIOLOGICI	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

7. Per beneficiare di quanto previsto dal comma 5 precedente il contribuente è tenuto a indicare il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (es. contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione). I beneficiari dovranno comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

8. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili, nella determinazione della superficie tassabile, oltre alle aree produttive in via esclusiva di rifiuto speciale, non si tiene conto dei magazzini funzionalmente e esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo i magazzini impiegati solo per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti da tale processo. Restano quindi soggetti a tassazione, quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

9. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

10. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

TITOLO II - TARIFFA

Art. 6

Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

2. Le tariffe sono commisurate ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in linea con il nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019.

3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato 1 al presente regolamento, in linea con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 7

Copertura dei costi del servizio

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019.
2. Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis, D.L. 248/2007, così come ribadito da ARERA nella determina n. 02/2020 - DRIF del 27/03/2020.
3. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.
4. Nella determinazione dei costi di cui al comma 1 sono state considerate anche le risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 8

Piano finanziario

1. I gestori predispongono annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario introdotto dalla deliberazione Arera n. 443/2019, e lo trasmettono all'ente territorialmente competente (Ager Puglia – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) per la validazione. Successivamente, il piano finanziario viene trasmesso all'Arera per la definitiva approvazione, mentre il Comune procede con l'approvazione delle tariffe. In caso di inerzia da parte dei gestori o dell'ente territorialmente competente, si applica quanto previsto dall'art. 7 della deliberazione Arera n. 443/2019.
2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, nonché dell'art. 18 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019.

Art. 9

Articolazione della tariffa: utenze domestiche

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per metro quadrato parametrize al numero di occupanti.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, occorre fare riferimento al numero di componenti in base alla situazione anagrafica alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione, con calcolo di conguaglio in caso di variazioni di suddetto numero in corso d'anno.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Il numero dei componenti del nucleo familiare può essere inferiore rispetto a quanto risultante in anagrafe, solo in caso di documentata e continuativa permanenza, superiore a 6 mesi, di uno o più componenti del nucleo in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti penitenziari, ecc., o per motivi di lavoro o studio in altra regione o all'estero. Non comportano diminuzione del nucleo familiare le assenze per il mero ricovero ospedaliero, i soggiorni in centri di assistenza e sanitari che comportino il giornaliero rientro al proprio domicilio.
6. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
7. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa.
8. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero di due componenti il nucleo familiare.
9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate entro il termine del 31 gennaio di ogni anno di imposta, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio Anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Art. 10

Articolazione della tariffa: utenze non domestiche

1. La quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per metro quadrato in funzione dell'attività svolta. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali o aree scoperte operative, si adotta il criterio dell'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi

legati al fatturato per ogni attività svolta. Per le attività non incluse esplicitamente, si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

2. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione occupate e/o a disposizione di soggetti aventi personalità giuridica, si applicano le tariffe domestiche prendendo, stabilendo che il numero degli occupanti sia pari a due come nucleo familiare, salvo diversa specifica comunicazione dei soggetti che occupano l'immobile. In caso di utilizzo superiore a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà il titolare dell'attività svolta.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa non domestica per la superficie utilizzata ai fini dell'attività svolta, e la tariffa domestica per la parte residua.

Art. 11

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, co. 3, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi di variazioni che comportano una diminuzione del tributo, che producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, il minor tributo è riconosciuto previa presentazione della dichiarazione nel termine previsto. Delle variazioni si terrà conto in sede di conguaglio.

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 12

Riduzione per zone non servite

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è dovuto in misure del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari.
4. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

Art. 13

Riduzioni a favore utenze non domestiche per avvio a riciclo

1. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo così come di seguito:
 - a) le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della tariffa nella quota variabile;
 - b) la riduzione è proporzionale alla quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo e viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviato al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o da altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31/01 dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo/tariffa dovuto per l'anno successivo.

Art. 14

Riduzioni per i pensionati AIRE

1. A decorrere dall'annualità 2015, per i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, la TARI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un'unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

Art. 15

Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, co. 659, della Legge 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30% ;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30% se l'utilizzo non superi sei mesi nel corso dell'anno solare e se la saltuarietà risulta da licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi competenti;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.

Art. 16

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del 20% della tariffa.

Art. 17

Cumulo riduzioni

1. Qualora il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni sulla stessa utenza, si prevede l'applicazione della sola riduzione o agevolazione più favorevole al contribuente.

Art. 18

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività con una durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche oppure del relativo canone e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 19

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Brindisi sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV - DICHIARAZIONE – RISCOSSIONE

Art. 20

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, indirizzata all'Ufficio Tributi, può essere consegnata cartacea presso l'Ufficio Protocollo o inviata via PEC all'indirizzo tributi.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.
5. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza, nel caso di persona fisica;
 - b) la ragione sociale, la sede legale o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza, nel caso di persona giuridica;
 - c) il Codice Fiscale/Partita IVA (nel caso esistente);
 - d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
 - f) l'ubicazione dell'immobile: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala ed il numero interno;
 - g) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - h) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile;
 - i) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - j) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - k) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
 - l) l'individuazione delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - m) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti non assimilati agli urbani;
 - n) la data di presentazione della dichiarazione e la firma di sottoscrizione;
 - o) per le utenze domestiche: il numero degli occupanti;
 - p) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- 6.** Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.
- 7.** La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 8.** In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 9.** Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 21

Riscossione

- 1.** La TARI è applicata e riscossa dal Comune, nel rispetto dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016. Nel caso ci si avvalga di soggetti terzi di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la riscossione avverrà nelle modalità previste dall'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016.

2. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali attivate dal Comune
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento preventivamente compilati. L'avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019.
4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in quattro rate, o in unica soluzione, secondo quanto disposto annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione delle tariffe di competenza dell'anno così come verrà deliberata entro il 16 giugno di ciascuno anno.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi dell'art. 1, co. 166, della legge 296/2006.
6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 12,00 (dodici/00).
7. Le modifiche riguardanti le caratteristiche dell'utenza che comportano variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto con gli avvisi bonari di pagamento, il Comune provvede alla notifica, secondo i canali consentiti dalla legge (es. messo comunale, messo straordinario, raccomandata A/R, PEC) di un sollecito di pagamento, contenente l'importo già richiesto e non pagato, oltre alle spese di notifica, in unica soluzione. In caso di ulteriore inadempimento, il comune provvede alla notifica, ai sensi di legge, di un avviso di accertamento, con irrogazione della sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della legge n. 147/13 e degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento e le spese di notifica.

Art. 22

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, co. 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 23

Verifiche e accertamenti

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e

disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

3. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006. L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della legge n. 160/2019, in tema di accertamento esecutivo.

4. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della legge n. 549/95, art. 1, co. 87, previa apposita determinazione dirigenziale, o in formato digitale.

5. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

Art. 24

Accertamento con adesione

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato dai criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/1997 e dal D.Lgs. 159/2015.

Art. 25

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 26

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti/occupati/detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal Comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle Commissioni Tributarie, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 27

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'art. 13, co. 1, del D.Lgs. n. 472/97.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

Art. 28

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, secondo le modalità ivi previste.

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 29

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 23, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità

consentite dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare da quanto previsto dalla legge n. 160/19 art. 1 commi 792 e seguenti.

2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire su conti intestati al comune, escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni alla Amministrazione.

3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore a euro 12,00.

Art. 30

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

3. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.

Art. 31

Interpello

1. I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento.

2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati.

4. Le tipologie di interpello ammissibili, le regole procedurali per la presentazione delle istanze e il soggetto competente al loro esame sono disciplinati dagli articoli del Capo denominato *Interpello* presente nel Regolamento generale delle Entrate comunali vigente.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020 e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente nell'apposita sezione dei Regolamenti.

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ
DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

<i>Categoria attività</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club